DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE

Art. 4

Modalità di propaganda e pubblicità elettorali

Le emittenti private e gli editori offrono spazi e tempi di propaganda e pubblicita' elettorali per quantita' e, ove previste, per tariffe a condizioni di parita' di trattamento e sono tenuti a riconoscere a tutti i soggetti politici le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi. Gli editori e le emittenti private che intendono offrire, nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, spazi di propaganda o di pubblicita' elettorali devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, secondo le modalita' e con i contenuti stabiliti dal Garante al fine di consentire ai soggetti politici l'accesso agli spazi predetti in condizioni di parita' di trattamento. Tali soggetti, con le stesse modalita' e forme, indicano altresi' il domicilio eletto per ogni comunicazione ai sensi del presente decreto. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza, tenuto conto dell'eventuale presenza di codici deontologici adottati dalla concessionaria pubblica, dalle emittenti private o dagli editori, dettano, in tempo utile ai fini dell'applicazione del presente decreto, i criteri relativi agli spazi, ai tempi e alle altre caratteristiche della propaganda elettorale cui questi soggetti si devono attenere per il conseguimento delle finalita' dettate dal presente decreto. Il Garante detta i criteri di offerta, trasmissione e pubblicazione di pubblicita' elettorale, con particolare riferimento alle tariffe massime, al numero massimo di spot radiotelevisivi e di inserzioni sulla stampa per ciascun soggetto politico, alla durata massima, alle caratteristiche, alle fasce orarie, alle modalita' di distinzione dagli altri messaggi pubblicitari ed alle altre modalita' di diffusione e di replica di spot radiotelevisivi ed inserzioni sulla stampa.

Versione in vigore dal 19 marzo 1996, non più in vigore dal 19 maggio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
Estremi	Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-parita-di-accesso-ai-mezzi-di-1996/art-4-modalita-di-propaganda-e-pubblicita-elettorali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it